

COMUNE DI BINASCO

Città Metropolitana di Milano



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Delibera di Consiglio Comunale n°-- del --/--/----

*approvato con Deliberazione CC _____ del _____
esecutiva dal _____*

COMUNE DI BINASCO
Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Obiettivi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Zonizzazione del territorio comunale.....	3
Art. 4 - Definizione e Classificazione delle strade.....	4
Art. 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari.....	5
Art. 6 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali.....	5
Art. 7 - Disciplina Generale di inserimento.....	6
Art. 8- Limitazioni e divieti.....	8
CAPO II - PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE.....	10
Art. 9 - Definizione degli impianti privati per la pubblicità esterna, tipologie consentite.....	10
CAPO III - PUBBLICITÀ ESTERNA TEMPORANEA.....	11
Art. 10 - Tipologie degli impianti consentiti.....	11
CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	12
Art. 11 - Tipologia e superfici degli impianti di Pubblica Affissione.....	12
Art. 12 - Identificazione.....	12
CAPO V - AFFISSIONI DIRETTE.....	13
Art. 13 - Definizione, tipologia e superfici degli impianti di affissione diretta.....	13
Art. 14 - Identificazione.....	13
CAPO VI - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE, TRANSITORIE E FINALI.....	14
Art. 15 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.....	14
Art. 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	14
Art. 17 - Targhette di identificazione.....	15
Art. 18 - Vigilanza.....	15
Art. 19 - Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi.....	16
Art. 20 - Entrata in vigore.....	16
Art. 21 - Norma Transitoria.....	16

ALLEGATI

Allegato A - Cartografia con zonizzazione

Allegato B - Abaco specifico per l'applicazione della normativa

Art. 1 - Obiettivi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (d'ora in poi per brevità, Piano o PGIP) disciplina la distribuzione di tutti gli impianti finalizzati alla pubblicità di natura commerciale, istituzionale e sociale sull'intero territorio comunale con riguardo alle esigenze di utilità pubblica, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

Il Piano si pone come obiettivi specifici:

- Razionalizzare la collocazione e le tipologie degli impianti nel territorio comunale nel rispetto della sicurezza stradale e perseguendo una maggiore qualità urbana;
- Creare nuove opportunità di pubblicità su aree e edifici pubblici (cartelli sponsor nelle piazze, rotatorie e giardini e pubblicità su elementi di arredo urbano);
- Incrementare gli spazi per le pubbliche affissioni;
- Consentire il controllo e la rimozione degli impianti non autorizzati.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il Piano prende atto della delimitazione del "centro abitato", ai sensi dell'art. 4 del Nuovo Codice della Strada, ed individua, al suo interno, i parametri di deroga da applicarsi per l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati.

Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dall'art. 23 del Codice della Strada 285/92 e dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada 495/92 e sue modificazioni.

La segnaletica direzionale installata ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., non è considerata mezzo pubblicitario per cui il suo utilizzo non è regolamentato dalle norme del Piano ma esclusivamente da quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada.

Art. 3 - Zonizzazione del territorio comunale

La razionalizzazione della distribuzione degli impianti passa, in primo luogo, attraverso la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee in relazione alle destinazioni d'uso prevalenti degli insediamenti, al diverso grado di accessibilità e visibilità in termini localizzativi e alla diversa concentrazione e tipologia di attività economiche presenti.

E' prevista, pertanto, la seguente suddivisione:

Zona A -



Centro Storico

Questa zona è costituita da un'area comprendente la zona del centro abitato di più antico insediamento, ossia il centro storico. In tale zona si opererà secondo i criteri di salvaguardia privilegiando la comunicazione di carattere sociale ed istituzionale, oltre a manufatti abbinati ad elementi di arredo urbano i quali dovranno rispondere ad una linea progettuale coordinata eventualmente delineata con piani di arredo urbano, appositamente studiati per la città.

Sulla Cartografia tale area è rappresentata in dettaglio con colore rosso.

Zona B -**Zona a carattere prevalentemente residenziale**

Sono le zone di edilizia prevalentemente residenziale consolidata, rappresentate sul territorio per differenza delle zone sopra citate e comunque comprese all'interno del centro abitato, che non presentano particolari esigenze di regolamentazione.

Sulla Cartografia tali aree sono rappresentate in dettaglio con colore blu.

Zona C -**Zona a carattere industriale, artigianale e commerciale**

Zona comprendente la restante parte della città, caratterizzata da aree a prevalente destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Sulla Cartografia tali aree sono rappresentate in dettaglio con colore verde.

Zona D -**Zona esterna al centro abitato**

E' la parte di territorio comunale posto esternamente alle delimitazioni del centro abitato.

Tale zona è soggetta alle limitazioni e prescrizioni previste per gli impianti posti fuori dei centri abitati come previsto all'art. 47 e seguenti del Regolamento del nuovo codice della strada.

Sulla Cartografia tali aree sono rappresentate in dettaglio con colore giallo.

Per le aree graficamente non incluse ad alcuna delle zone di cui sopra vanno applicate le prescrizioni relative alla "Zona D".

Art. 4 - Definizione e Classificazione delle strade

In base al Codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 art. 23 comma 6 (e sue successive modificazioni) i comuni, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

L'art. 2 comma 2 del Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

- A - Autostrade
- B - Strade Extraurbane Principali
- C - Strade Extraurbane Secondarie
- D - Strade Urbane di Scorrimenti
- E - Strade Urbane di Quartiere
- F - Strade Locali

Ai fini del presente Piano le strade di tipo "C", nel tratto di attraversamento del centro abitato, e "D", sono considerate come strade urbane di tipo "E".

Art. 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari

Per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.

Ai fini del Piano gli impianti pubblicitari vengono classificati in:

- **Temporanei:** Appartengono a questa categoria i mezzi, esplicitamente finalizzati all'esposizione di qualsiasi forma di pubblicità, mono o bifacciali collocati provvisoriamente per una durata non superiore a 180 giorni consecutivi.
- **Permanenti:** Appartengono a questa categoria i mezzi costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro, che abbiano un'esposizione del messaggio pubblicitario di durata superiore a 180 giorni consecutivi.

Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:

- **Impianti Temporanei:**
Pubblicitari: striscione; gonfalone; locandina.
- **Impianti Permanenti:**
Affissionali: stendardo; tabella; poster.
Pubblicitari: impianti abbinati ad elementi di arredo urbano o di servizio (pensilina di attesa bus, palina di fermata bus, cestino, transenna, orologio, fioriera); cartello stradale; preinsegna; impianti a messaggio variabile.

Per le definizioni di ciascun impianto si rimanda al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 47).

Art. 6 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.

- Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
- Le parti apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con metacrilato policarbonato di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.
- I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni e gonfaloni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela; in particolare i gonfaloni devono essere caratterizzati dalla presenza di due regoli orizzontali posizionati alle estremità, superiore ed inferiore e fissati ad un palo di sostegno mediante collarini. Inoltre devono essere installati su strutture appositamente destinate;
- Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
- Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
- Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

- La struttura e gli elementi che la costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
- I cartelli, e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
- Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
- L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
- Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal DM n.37 del 22/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
- Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui al DM n.37 del 22/01/2008. Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento.

Art. 7 - Disciplina Generale di inserimento

L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati nell'Abaco Generale, che definisce, per categoria di strada, le distanze minime da rispettare.

ABACO GENERALE	Strade E		Strade F	
				
DISTANZE DA: <i>(misure espresse in metri)</i>				
Prima di impianti semaforici	12 ^a	30	12 ^a	30
Dopo impianti semaforici	10 ^a	25	10 ^a	10
Prima di intersezioni	20	30	10	30
Dopo intersezioni	10	25	10	10
Prima della segnaletica stradale di pericolo e prescrizione	12,5 ^a	50	12,5 ^a	30
Prima della segnaletica stradale di indicazione	12,5 ^a	25	12,5 ^a	25
Dopo segnaletica stradale	10 ^a	10	10 ^a	10
Gallerie, ponti e sottoponti	50 ^a	50	30 ^a	50

- a) *Tali parametri non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o collocati tra filari di alberi o comunque posti ad una distanza non inferiore ad 1 metro dal limite della carreggiata.*

Nel rispetto del comma 8 Art. 51 del DPR 495/92, gli impianti pubblicitari di servizio devono rispettare le sole distanze individuate nelle singole schede di impianto. Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento di attuazione oltre a non ostacolare la percezione della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

ABACO SPECIFICO

Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.

Qui di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda, rimandando al capitolo relativo all'utilizzo degli stessi per le indicazioni puntuali.

Le schede sono suddivise in sezioni.

1	Tipologia	Riporta la tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda; es. Stendardo					
2	Tipologia d'uso	Indica l'utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto 1) – es. Pubblica Affissione Commerciale - PAC					
3	Durata	Riporta la durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto – es. Permanente					
4	Categoria	Riporta la categoria dell'impianto – es. Cartello					
5	Descrizione	Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda con scatto fotografico esemplificativo					
6	Superficie mq	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
		Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)					
7	Altezza margine inferiore	Indica l'altezza minima ammessa misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto dello spazio pubblicitario. (Relativa all'ingombro fisico del manufatto destinato a supportare la pubblicità con esclusione di eventuali montanti).					
8	Margine carreggiata	In presenza di marciapiede			In assenza di marciapiede		
		Indica la distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede al punto di massimo ingombro del manufatto, misurato in proiezione sul piano di calpestio. (Relativa all'ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti).					
9	Distanza da altri impianti	Temporanei			Permanenti		
		Indica la distanza da rispettare da altri impianti pubblicitari, temporanei o permanenti. Distanza misurata in proiezione, sul piano di calpestio, dal punto di massimo ingombro del manufatto (ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti)					
10	Zona di Piano	ZONA A		ZONA B		ZONA C	
		Vengono riportate le zone individuate dal piano generale degli impianti					
11	Orientamento: Posizionamento dell'impianto (spazio pubblicitario) rispetto alla carreggiata						
		Parallelo			Ortogonale		
12	Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)	N.A.	Impianto non ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento		A	Impianto ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento	
13	Illuminazione	Indica il tipo di illuminazione consentita: non luminoso; luminoso e o illuminato.					
14	Prescrizioni	Sono indicate alcune prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata					

15	Note	Eventuali ulteriori note relative al posizionamento
----	------	---

Art. 8- Limitazioni e divieti

Il Piano individua le seguenti limitazioni e divieti.

- E' vietata la collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti beni.
- Lungo le strade site in ambito od in prossimità di beni tutelati come beni culturali è vietata la collocazione degli impianti pubblicitari. L'autorizzazione è subordinata al nulla osta da parte della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
- La pubblicità su ponteggi di cantiere ed altre strutture di servizio di pertinenza, non può essere eseguita mediante esposizione di manifesti o altro direttamente su steccati, ponteggi o recinzioni ma, deve rispondere per tipologia e dimensione caratteristiche di impianto pubblicitario (es. plancia o manufatto tipo poster posti in aderenza, ecc.).
- Nel caso di pubblicità su ponteggi di cantiere la superficie pubblicitaria complessiva non può superare il 50% del prospetto del ponteggio su cui insiste; nel caso in cui si riproducano monumenti opere d'arte o la facciata dell'edificio finito tali limiti non devono essere rispettati.
- In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, ai fini pubblicitari, il soprintendente rilascia nullaosta o assenso per i fini pubblicitari della copertura. In caso di assenso è vietata l'esposizione del mezzo pubblicitario per un periodo superiore alla durata dei lavori.
- L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico è limitata ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde nella superficie massima pari a 0,70 mq; ed agli impianti di pubblica affissione nelle limitazioni dimensionali previste dalle singole schede di abaco.
- E' vietato utilizzare alberi e pali di illuminazione pubblica come supporti pubblicitari.
- In ambito ed in prossimità di beni paesaggistici è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.
- Lungo le strade site in ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo parere favorevole da parte dell'amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici delle aree soggette a tutela.
- E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale in genere, come supporti pubblicitari. Gli impianti e le strutture di reti tecnologiche possono essere utilizzati previo nulla osta rilasciato dal proprietario delle strutture.
- L'installazione di impianti temporanei quali striscioni deve essere effettuata con la massima cura, escludendo l'utilizzo di filo di ferro, anche se plastificato, o altri sistemi di ancoraggio che possano danneggiare i supporti o essere instabili.
- Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
- L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.
- Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali e non deve in alcun modo generare confusione.

- Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle Leggi n. 13 del 9/01/89 e n. 104 del 5/02/92 e relativo regolamento di attuazione.
- E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
- Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente previste nell'Abaco delle distanze (Art. 7).
- Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.
- Sono vietate tutte le tipologie di impianti non previsti dal presente piano.

Art. 9 - Definizione degli impianti privati per la pubblicità esterna, tipologie consentite

Per impianti di Pubblicità Esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni o servizi mediante l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati e simili con esclusione della affissione di manifesti cartacei di affissione diretta.

Gli impianti di pubblicità consentiti sono:

- Preinsegna
- Cartelli stradali
- Impianti a messaggio variabile
- Gonfalone permanente
- Impianti pubblicitari di servizio:
 - Palina fermata bus
 - Pensilina attesa bus
 - Transenna
 - Orologio
 - Cestino
 - Fioriera

Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di posizionamento indicati nell'abaco generale (art.7); nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede specifiche (Allegato B).

Gli impianti definiti pubblicitari di servizio, per le loro caratteristiche funzionali prioritarie, devono rispettare i criteri di collocazione indicati nella singola scheda oltre alle limitazioni e divieti di cui all'art. 8; l'inserimento deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali ed i passaggi carrai. Tali impianti devono inoltre essere subordinati ad una linea progettuale appositamente studiata ed approvata dall'amministrazione.

Art. 10 - Tipologie degli impianti consentiti

Si intende per installazione pubblicitaria temporanea qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse o mobili per una durata non superiore a 180 giorni consecutivi. Tali mezzi pubblicitari non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'art. 8; non è consentita l'installazione o l'ancoraggio dei mezzi pubblicitari a monumenti ed alberi.

Impianti di pubblicità temporanei consentiti:

- Striscione
- Locandina
- Gonfalone
- Mezzo pittorico

Il collocamento degli impianti temporanei deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale riportate nelle schede specifiche (Allegato B).

Art. 11 - Tipologia e superfici degli impianti di Pubblica Affissione

Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.

Sono previsti i seguenti impianti:

- Tabella
- Stendardo

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede (Allegato B) e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

La superficie complessiva degli impianti per le affissioni deve rispondere ai parametri minimi di cui all'ultimo comma dell'art. 18 del D. Lgs. n. 507/93 secondo parametri così determinati:

$$\frac{n^{\circ} \text{ abitanti}}{1000} * 33,5 \text{ mq}$$

$$\frac{7272}{1000} * 33,5 \text{ mq} = 243,61 \text{ mq}$$

Ai sensi dell'art. 3 del richiamato D. Lgs. n. 507/93 la ripartizione è così confermata:

- 30% per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale e comunque prive di rilevanza economica;
- 70% per le affissioni di natura commerciale.

Art. 12 - Identificazione

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione:

“Comune di Binasco – Servizio Pubbliche Affissioni”

Con il numero di individuazione dell'impianto e la destinazione d'uso (commerciale, istituzionale, ecc.).

Art. 13 - Definizione, tipologia e superfici degli impianti di affissione diretta

Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai soggetti autorizzati dal comune, anche per conto altrui.

Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:

- Stendardo

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede (Allegato B) e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste nel presente PGIP.

Art. 14 - Identificazione

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione:

“Comune di Binasco – Affissioni Dirette”

Con il numero di individuazione dell'impianto ed il nome del soggetto autorizzato.

Art. 15 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda al Comune, allegando copia dei seguenti documenti in formato cartaceo e digitale:

- Una planimetria dell'area interessata dall'intervento, con indicate tutte le misure necessarie per la valutazione della sicurezza per la circolazione stradale (distanze da semafori, intersezioni, altri impianti pubblicitari, dalla carreggiata, da segnali di indicazione, di pericolo, di prescrizione, da imbocchi di galleria);
- Un rilievo fotografico del contesto urbano nello stato attuale e con l'inserimento del mezzo pubblicitario. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- Autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- Scheda tecnica contenente il disegno tecnico dell'impianto con relative misure e una relazione sulle caratteristiche del mezzo pubblicitario precisando il tipo di struttura e i materiali utilizzati;
- Se l'impianto in progetto utilizzerà circuiti elettrici, il progetto andrà completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
- Copia a colori del bozzetto grafico del messaggio pubblicitario;
- Autorizzazione del proprietario del terreno su cui si intende installare il mezzo pubblicitario (nel caso di proprietà comunale sarà da versare un canone per l'occupazione del suolo pubblico in conformità a quanto previsto dal Regolamento in materia);
- Nullaosta del condominio, ove necessario;
- Nullaosta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune;
- Copia del versamento effettuato sul c/c del Comune come diritti dovuti per lo svolgimento delle operazioni tecnico-amministrative in conformità a quanto previsto dalle tariffe approvate nel comune.

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile presentando una richiesta scritta, sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi 6 dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende revocata.

Art. 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- Rispettare in ogni caso tutte le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente PGIP;
- Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti;
- Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della

- Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
 - Possedere idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata almeno pari al periodo autorizzato.

È fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di impianti pubblicitari, di provvedere alla rimozione degli stessi ad avvenuta scadenza del periodo autorizzato, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Art. 17 - Targhette di identificazione

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati

- Amministrazione rilasciante;
- Soggetto titolare;
- Numero dell'autorizzazione;
- Riferimenti dell'ubicazione e progressiva chilometrica del punto di installazione;
- Data di scadenza dell'autorizzazione.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

Art. 18 - Vigilanza

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i mezzi temporanei e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario.

In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. Tutti i mezzi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 19 - Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente PGIP.

Ai sensi della Legge 7 Dicembre 1999, n. 472, art. 30, in caso di installazioni abusive o in contrasto con quanto contenuto nel PGIP il Comune diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel PGIP, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa il Comune trasmette la nota delle spese al Prefetto che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente piano è adottato con delibera del Consiglio Comunale ed entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Art. 21 - Norma Transitoria

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere della autorizzazione o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria.

Eventuali modifiche e o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.